



**COMUNE DI
GILDONE
PROVINCIA DI
CAMPOBASSO**

DELIBERAZIONE

N° 49

COPIA

TRASMESSA AL COMITATO DI CONTROLLO
il Prot. N°.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 - ricognizione annuale delle eccedenze di personale e dotazione organica.
----------	---

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 10:30, presso la Sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle Autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

VECCHIULLO Nicola	Sindaco	P
Savino Antonello	Vice Sindaco	P
Testa Pietro	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.Ssa Maria Manes.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VECCHIULLO Nicola Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

FORMULATA – dal Segretario comunale – su indicazione dell'Amministrazione e con la collaborazione del Responsabile dell'Area Contabile - giusta proposta sull'argomento <<*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 - ricognizione annuale delle eccedenze di personale e dotazione organica.*>>, nei termini di seguito riportati:

PREMESSO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, che reca: «2 - *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi*

di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3 - In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

VISTE le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche*” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

ATTESO che le linee di indirizzo, sopra richiamate, vincolano l'autonomia organizzativa degli enti territoriali solo alle fonti normative ed ai vincoli di finanza pubblica e definiscono una metodologia operativa di orientamento per le Amministrazioni che, in sede applicativa di redazione del fabbisogno, le induce ad un'attività di analisi e di rappresentazione delle esigenze sotto il profilo quantitativo, riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere la *mission* dell'Amministrazione: nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, qualitativo, riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

CONFERMATO che trattasi di piano avente valenza triennale, ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto-legge 34/2019 (articolo 33) e, in sua applicazione, il DPCM 17 marzo 2020 che ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente, di cui all'art. 3 del D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito in legge n. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

RILEVATO che il nuovo regime non trova fondamento nella logica sostitutiva del turnover - legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente - bensì nella valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale, rispetto alle entrate correnti del Comune e, testualmente reca <<*Gli enti possono assumere, infatti, liberamente se la spesa complessiva per tutto il personale dipendente risulti non superiore a valori soglia distinti: per fasce demografiche riferiti al rapporto tra la spesa del personale e i primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*>>: demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione delle fasce nelle quali collocare i Comuni: in base al rapporto spesa di personale ed entrate correnti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Ministri - approvato nella seduta della Conferenza-Stato-Regioni dell'11 dicembre 2019 - avente ad oggetto <<*Attuazione dell'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Assunzione di personale nei Comuni*>>;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica (17.03.2020) << *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni* >>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

ATTESO che, in quella sede:

- i Comuni, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, sono differenziati per fasce demografiche (art. 3): per ciascuna delle quali è individuato uno specifico valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti;
- è stabilito che i Comuni, che si collocano al di sotto di tale valore soglia, potranno incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato: in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti – secondo le definizioni di cui all'art. 2 – non superiore al valore soglia individuato ex tabella 1 del comma 1, per singola fascia demografica;

VISTI, del decreto suddetto – in particolare – gli articoli:

- 2 – definizioni
- 4 - individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale
- 5 - percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;

RILEVATO che, per il Comune di Gildone - rientrando nella fascia demografica a) Comuni con meno di 1000 abitanti:

- il valore soglia di massima spesa del personale (art. 4), risulta pari a 29,5%;
- le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio (art. 5) risultano essere:
 - anno 2021: 29,0%;
 - anno 2022: 33,0%;
 - anno 2023: 34,0%;
 - anno 2024: 35,0%;

ATTESO che - dai conteggi effettuati, secondo la nuova disciplina - il parametro di spesa di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato, risulta essere pari al 22,81%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia", secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

TENUTO CONTO che, secondo l'art. 4 comma 2 del citato DPCM << *A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica* >>;

CONSIDERATO, inoltre:

CHE, in base al comma 1 dell'art. 5 - in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 - i Comuni di cui all'art. 4 comma 2 possono incrementare, annualmente - per assunzioni di personale a tempo indeterminato - la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2: in misura non superiore ai valori percentuale indicati dalla tabella 2 (che, per il Comune di Gildone sono 29,0% per anno 2021; 33% per anno 2022; 34% per anno 2023; 35% per anno 2024) in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 che per il Comune di Gildone, si ribadisce, è del 29,5%;

CHE, in base al comma 2 dell'art. 5 - per il periodo 2020-2024 - i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1: fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica ossia, per il Comune di Gildone, il rispetto della soglia massima di spesa del 29,5%, oltre ai piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

RILEVATO:

DELIBERA DI GIUNTA n. 49 del 31-05-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI GILDONE

CHE, la dotazione organica del Comune – intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1 comma 562 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., secondo l’impostazione di cui al D.Lgs.vo n. 75/2017 – corrisponde al costo di €. 213.141,11;

RIBADITO, come evincibile dalle specifiche voci di cui al prospetto allegato sub A:

CHE il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti – secondo i parametri di cui al DPCM 17.03.2020 – è pari a: 27,18% e, quindi, sotto soglia;

CHE, conseguentemente non ricorre la fattispecie di cui all’articolo 6, comma 1;

CHE la capacità assunzionale dell’Ente ammonta ad €. 16.768,05;

CHE la pianta/dotazione organica comunale – attualmente vigente - è riassunta nel prospetto allegato C;

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011, di Stabilità 2012) che – dal 01.01.2012 - ha introdotto l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale: quale condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO, quindi – preliminarmente rispetto alla definizione del fabbisogno di personale - procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla ricognizione di eventuale personale in esubero;

DATO ATTO:

CHE, ex Decreto Ministero dell’Interno del 18.11.2020 - per gli Enti con popolazione compresa tra 500 e 999 abitanti - il rapporto medio tra dipendenti e popolazione residente risulta stabilito in 1/112;

CHE - al 31.12.2021 – il numero di abitanti è pari a 756 unità:

CHE, conseguentemente – a Gildone - il rapporto medio <<dipendenti-popolazione>> - pari a 1/189 - risulta alquanto sottodimensionato;

ATTESO che, ai fini della ricognizione, ciascun Responsabile di Area ha riferito rispetto al settore di competenza;

ACCERTATO che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI:

- l’art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l’art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

RILEVATO che l’Ente:

- ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, e dell’analisi dei dati finanziari è assicurato il rispetto degli obiettivi anche per il 2019 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali);
- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è rispettoso degli obblighi sanciti dall’articolo 9 comma 1 quinquies del D.L. n.113/2016;
- con deliberazione della GM n. 9/2022, ha approvato il piano delle azioni positive (2022-2024);

RIBADITO che, per effetto dell’art. 5 del menzionato DPCM - in sede di prima applicazione (anno 2020) e fino al 31.12.2024 - il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;

CONSIDERATO che, a tale valore si aggiungono - sempre nel rispetto del tetto dato dal primo “*valore soglia*” - le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

DATO ATTO che, nel quinquennio 2015/2019, è intervenuta n. 1 cessazione dal servizio – che risale al 30.09.2015 – e non se ne prevedono nell’anno in corso,

RILEVATO, al riguardo, che il Comune di Gildone dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a €. 19.749,08 fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi di cui al prospetto allegato A);

RITENUTO, nell'ambito del triennio 2022-2024:

- pianificare il fabbisogno di personale, rispetto all'annualità 2022, secondo il seguente programma:
 - conferma, per il triennio di riferimento, della copertura (ex art. 110 del TUEL n. 267/2000) – a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) – del posto di <<Istruttore>> (categoria C profilo economico C1) presso l'Area Tecnica: per una spesa complessiva di €. 20.233,06;
 - riconferma - in caso di eventuale riproposizione di istanza, da parte dell'Unione dei Comuni del Tappino - del comando dell'operatore ecologico (patente C)/B5;
 - rinviare ai relativi aggiornamenti annuali la pianificazione 2023 e 2024, in base alle esigenze che andranno a verificarsi ovvero alle scelte della nuova Amministrazione;

VISTI, in quanto componenti del piano:

- il prospetto allegato al presente atto sub "A", nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- il prospetto allegato al presente atto sub "B", nel quale è indicato il Piano occupazionale anni 2022/2024;
- il prospetto allegato al presente atto sub "C" il Fabbisogno/dotazione di personale dell'Ente anni 2022/2024;
- il prospetto allegato al presente atto sub "D" Calcolo spesa di personale anni 2022/2024;

ACCERTATO – da prospetto allegato D - che la previsione triennale (2022, 2023 e 2024) risulta inferiore alla spesa dell'anno 2008 (art. 1 comma 562 della Legge 296/2006), che era pari a euro 178.551,43;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 557 e seguenti della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015;

VERIFICATO ed ACCERTATO, comunque, il rispetto dei vigenti presupposti normativi, necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

EVIDENZIATO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO:

CHE la dotazione organica dell'Ente è conforme alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

PRECISATO che – in corso di anno – la presente deliberazione potrà essere modificata a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e dovrà essere adeguatamente motivata;

RICHIAMATO, l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

ATTESO che con verbale n. 77/2022 - allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale – il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

ACQUISITI, dal Responsabile dell'Area Contabile – unitamente all'attestazione della copertura finanziaria - giusti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267;

RILASCIANDO - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 – giusto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI PRENDERE ATTO:

CHE il parametro di virtuosità finanziaria, previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “*valore soglia*” di spese di personale su entrate correnti, in base all'ultimo rendiconto approvato, e precisamente nella percentuale del 27,18%;

CHE, di conseguenza, il margine potenziale di spesa - fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato - è pari a € 16.768,05;

DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2022/2024, composto dai prospetti allegati alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale e, precisamente:

- prospetto “A”, nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- prospetto “B”, nel quale è indicato il Piano occupazionale 2022-2024;
- prospetto “C” - Fabbisogno di Personale 2022-2024;
- prospetto “D” - Calcolo spesa di personale 2022-2024;

DI DARE ATTO:

CHE – da suddetti prospetti - il piano triennale (2022/2024) dei fabbisogni di personale di questo Comune, sintetizzato come segue:

- la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 178.551,43;
- la consistenza dei dipendenti in servizio – di cui alla pianta organica vigente - comporta una spesa pari a € 172.699,00 (al netto del rimborso personale comandato da parte dell'Unione dei Comuni del Tappino);
- il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti è pari a 27,18% (sotto la soglia di cui al combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 del DPCM 17.03.2020);

CHE, a seguito della ricognizione organizzativa, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii, nonché delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non risultano situazioni di personale in esubero;

CHE, quale programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024:

- non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato;
- si pianifica, unicamente:
 - conferma, per il triennio di riferimento, della copertura (ex art. 110 del TUEL n. 267/2000) – a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) – del posto di <<Istruttore>> (categoria C profilo economico C1) presso l'Area Tecnica: per una spesa complessiva di € 20.233,06;
 - riconferma - in caso di eventuale riproposizione di istanza, da parte dell'Unione dei Comuni del Tappino - del comando dell'operatore ecologico (patente C)/B5;

CHE, si rinvia ai relativi aggiornamenti annuali la pianificazione 2023 e 2024, in base alle esigenze che andranno a verificarsi ovvero alle scelte della nuova Amministrazione;

DI CONFERMARE – come da allegato C – la pianta/dotazione organica comunale;

DI FARE riserva della possibilità di valutare l'eventuale sostituzione di cessazioni, oggi non note né prevedibili, che dovessero verificarsi nel corso del triennio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra - determinata in € 22.601,16 - rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

DI RISERVARSI la facoltà – in corso di anno – di modificare il presente piano a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre:

- nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
- motivando, adeguatamente il provvedimento;

DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente provvedimento – recante il piano triennale dei fabbisogni - in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- la trasmissione, a cura del Responsabile dell’Area Contabile - del presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato -tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs.vo n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- CHE dell’adozione sia data informativa alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. dell’Ente;

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Contabile, cui si demandano gli adempimenti consequenziali.>>;

RITENUTA la su esposta proposta meritevole di accoglimento;

DATO ATTO che, sulla stessa, risulta acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso con verbale n. 77/2022;

DATO ATTO che, sulla stessa risultano acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario comunale e dal Responsabile dell’Area Contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ATTESO procedere alla votazione;

RICEVUTA espressione:

- dal Sindaco, Nicola Vecchiullo: di voto favorevole
- dal Vice Sindaco, Antonello Savino: di voto favorevole
- dall’Assessore Pietro Testa: di voto favorevole

DATO ATTO che la proposta – nella sua interezza ed omogeneità - risulta approvata con voto UNANIME favorevole dei presenti

DELIBERA

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO della proposta formulata dal Segretario comunale in merito all’oggetto: <<Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 – ricognizione annuale delle eccedenze di personale e dotazione organica>>;

DI RECEPIRE ed APPROVARE *in toto* la stessa nei termini su esposti e, conseguentemente:

DI PRENDERE ATTO:

CHE il parametro di virtuosità finanziaria, previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “*valore soglia*” di spese di personale su entrate correnti, in base all’ultimo rendiconto approvato, e precisamente nella percentuale del 27,18%;

CHE, di conseguenza, il margine potenziale di spesa - fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPCM citato - è pari a €. 16.768,05;

DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2022/2024, composto dai prospetti allegati alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale e, precisamente:

- prospetto “A”, nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- prospetto “B”, nel quale è indicato il Piano occupazionale 2022-2024;
- prospetto “C” - Fabbisogno di Personale 2022-2024;
- prospetto “D” - Calcolo spesa di personale 2022-2024;

DI DARE ATTO:

CHE – da suddetti prospetti - il piano triennale (2022/2024) dei fabbisogni di personale di questo Comune, sintetizzato come segue:

- la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 178.551,43;
- la consistenza dei dipendenti in servizio – di cui alla pianta organica vigente - comporta una spesa pari a € 172.699,00 (al netto del rimborso personale comandato da parte dell’Unione dei Comuni del Tappino);
- il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti è pari a 27,18% (sotto la soglia di cui al combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 del DPCM 17.03.2020);

CHE, a seguito della ricognizione organizzativa, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii, nonché delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non risultano situazioni di personale in esubero;

CHE, quale programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024:

- non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato;
- si pianifica, unicamente:
 - conferma, per il triennio di riferimento, della copertura (ex art. 110 del TUEL n. 267/2000) – a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) – del posto di <<Istruttore>> (categoria C profilo economico C1) presso l’Area Tecnica: per una spesa complessiva di €. 20.233,06;
 - riconferma - in caso di eventuale riproposizione di istanza, da parte dell’Unione dei Comuni del Tappino - del comando dell’operatore ecologico (patente C)/B5;

CHE, si rinvia ai relativi aggiornamenti annuali la pianificazione 2023 e 2024, in base alle esigenze che andranno a verificarsi ovvero alle scelte della nuova Amministrazione;

DI CONFERMARE – come da allegato C – la pianta/dotazione organica comunale;

DI FARE riserva della possibilità di valutare l’eventuale sostituzione di cessazioni, oggi non note né prevedibili, che dovessero verificarsi nel corso del triennio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra - determinata in € 20.233,06 - rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

DI RISERVARSI la facoltà – in corso di anno – di modificare il presente piano a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre:

- nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
- motivando, adeguatamente il provvedimento;

DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente provvedimento – recante il piano triennale dei fabbisogni - in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- la trasmissione, a cura del Responsabile dell’Area Contabile - del presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato -tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs.vo n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- CHE dell’adozione sia data informativa alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. dell’Ente;

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Contabile, cui si demandano gli adempimenti consequenziali;

DI COMUNICARE il presente deliberato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. n.267/2000.

DI RENDERE con separata votazione unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO VECCHIULLO Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.Ssa Maria Manes

Visto, si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dott.Ssa Maria Manes

Visto, si esprime parere , in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO De Maria Francesca

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti C E R T I F I C A che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 01-06-2022 N° 303 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 267/2000;

è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, ai capigruppo consiliari in data 01-06-2022 prot. N°. 2778 . (art. 125 del D. Lgs. 267/200);

Data 01-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.Ssa Maria Manes

E' copia conforme all'originale

Data 01-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Manes

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

Data 31-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.Ssa Maria Manes
